Dopo il T.a.r. per l'Abruzzo-Pescara, anche il T.a.r. per il Veneto solleva q.l.c. delle norme della l. n. 124 del 2015 – c.d. legge Madia – e del d.l.vo n. 177 del 2016, che hanno previsto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri

Tar Veneto, sez. I, ordinanza 22 febbraio 2018, n. 210 – Pres. Nicolosi, Est. Fenicia

Militare – Corpo forestale dello Stato – Soppressione e assorbimento del personale nei Corpi di polizia ad ordinamento militare – Questioni di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124, per contrasto con l'art. 76 Cost. e degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri, per contrasto con gli artt. 2, 4, 76 e 77, comma 1, Cost. (1).

- (1) I.- Con l'ordinanza in epigrafe, il T.a.r. per il Veneto ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di compatibilità costituzionale di un aspetto qualificante della c.d. riforma Madia, concernente l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.
- Il Collegio, nel riprendere gli argomenti e i parametri già utilizzati dall'ordinanza di rimessione alla Corte adottata dal T.a.r. per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara ordinanza 16 agosto 2017 n. 235 (in *Foro amm.*, 2017, 1716 e in *Diritto & Giustizia*, 2017, 25 agosto, con nota di M. BOMBI, oggetto della allegata News US in data 22 agosto 2017, cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza), concentra la propria attenzione sul profilo dell'acquisizione non volontaria dello *status* militare da parte degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Con riferimento al profilo della rilevanza si osserva che:

- a) sono stati adottati i decreti di assegnazione dei ricorrenti all'Arma dei carabinieri;
- b) la possibilità di chiedere di essere assegnati ad altre amministrazioni statali non si traduce in una scelta libera per i ricorrenti per i seguenti aspetti:
 - b1) i vantaggi derivanti dall'opzione della militarizzazione costringono, di fatto, gli interessati ad optare per tale scelta;
 - b2) le altre amministrazioni statali in favore delle quali si può effettuare la scelta non sono omogenee rispetto al Corpo forestale dello Stato, in quanto non sono forze di polizia ad ordinamento civile;
 - b3) i posti disponibili presso alle altre amministrazioni sono molto inferiori rispetto al numero degli aventi diritto; il mancato accoglimento della domanda di transito espone

gli interessanti a conseguenze penalizzanti che possono comportare la collocazione in disponibilità e l'estinzione del rapporto di lavoro.

Le questioni ritenute non manifestamente infondate dall'ordinanza in esame sono di due ordini e riprendono, in parte, quelle utilizzate dal T.a.r. per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara.

Da un lato si collocano quelle che attingono direttamente la legge delega (n. 124 del 2015) nella parte in cui ha previsto la razionalizzazione delle Forze di polizia.

Dall'altro lato si collocano quelle che riguardano il decreto delegato, attuativo della riforma *in* parte qua.

Sul primo versante - punto *sub* 8 della motivazione - l'ordinanza dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 8 lett. a) della legge n. 124 del 2015 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, laddove ha affidato al Governo direttive eccessivamente vaghe e generiche in merito alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, soprattutto nella parte in cui prevede l'eventuale assorbimento del Corpo in altra Forza di polizia, senza fissazione dei criteri per individuare la Forza di destinazione e senza tener conto delle peculiarità ordinamentali di ciascun corpo di polizia.

Sul secondo versante - punti *sub* 4 ss. e 9 della motivazione - l'ordinanza dubita della legittimità costituzionale di una serie di norme del decreto attuativo conseguente (d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18), nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri e nelle altre Forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2, 4, 76 e 77, comma 1, della Costituzione, riprendendo le argomentazioni della menzionata ordinanza del T.a.r. per l'Abruzzo alla quale si rinvia.

II. - Per completezza si segnala:

- c) la questione di legittimità costituzionale sollevata dal <u>T.a.r.</u> per la Valle d'Aosta, sezione unica ordinanza 5 marzo 2018, n. 17 (oggetto della allegata <u>News US in data 14 marzo 2018</u>), in relazione alle norme del codice dell'ordinamento militare, come modificate dal d.lgs. n. 95 del 2017, nella parte in cui prevedono l'inquadramento degli ex marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza (MASUPS) nei nuovi gradi della carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri esclusivamente sulla base dell'anzianità posseduta alla data del 1º gennaio 2017, senza che sia prevista alcuna forma di valorizzazione del merito e della professionalità, come previsto nella legge delega;
- d) in generale, sulla riorganizzazione delle forze di polizia e del Corpo forestale dello Stato, per effetto dell'art. 8 della l. n. 124 del 2015 e del d.lgs. n. 177 del 2016, L. CARBONARA, La riorganizzazione delle forze di polizia, in Giorn. dir. amm., 2016, 6, 711;
- e) sui pareri resi dal Consiglio di Stato in materia di riordino dei ruoli e delle competenze delle Forze armate e delle Forze di polizia:

- e1) Cons. Stato, comm. spec., 12 maggio 2016, n. 1183, parere sullo schema di decreto legislativo in materia di Forze di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato;
- e2) Cons. Stato, comm. spec., 14 ottobre 2016, n. 2112, parere su alcune questioni interpretative relative all'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sull'assorbimento del Corpo forestale;
- e3) Cons. Stato, comm. spec., 21 aprile 2017, n. 915, parere sullo schema di decreto legislativo recante il completamento della riorganizzazione, la razionalizzazione ed il potenziamento dell'efficacia delle funzioni dei Corpi di polizia;
- e4) Cons. Stato, comm. spec., 21 aprile 2017, n. 918, parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ai decreti legislativi sulle funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e sull'ordinamento del relativo personale;
- e5) Cons. Stato, comm. spec., 31 ottobre 2017, n. 2263, parere sullo schema di decreto legislativo correttivo del d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 177 in materia di razionalizzazione delle funzioni e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, in cui, in particolare, si ritiene (par. 1.4.3.), ferma la competenza delle corti competenti, che il d.lgs. n. 177 del 2016 non abbia ad oggetto il mutamento ordinamentale di una Forza di polizia, ma il trasferimento di determinate attribuzioni pubblicistiche da un'amministrazione a un'altra, nell'ottica della razionalizzazione ed omogeneità funzionale, scelta espressione di indirizzo politico-amministrativo riservato all'Autorità di governo. Inoltre, si osserva che: l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato è avvenuto all'interno del medesimo comparto Sicurezza e Difesa; è stata prevista una facoltà di scelta in favore degli interessati ai fini del transito in altra amministrazione statale.
- f) con d.lgs. 12 dicembre 2017, n. 228, "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (il cui schema di decreto era stato oggetto del parere del Cons. Stato, comm. spec., 31 ottobre 2017, n. 2263, cit.) è stato adottato il decreto integrativo e correttivo del d.lgs. n. 177 del 2016.